

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5209 del 10/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Tibaldi SRL (C.F. P.IVA 03292920372) con sede legale in Via Saliceto 41, Castel Maggiore (BO) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Castel Maggiore (BO), Via Saliceto 41, Castel maggiore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5431 del 10/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Tibaldi SRL** (C.F. P.IVA 03292920372) con sede legale in Via Saliceto 41, Castel Maggiore (BO) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Castel Maggiore (BO), Via Saliceto 41, Castel maggiore (BO).

#### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società/ditta Tibaldi SRL(C.F. P.IVA 03292920372) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 216<sup>3</sup>, sito in Comune di Castel Maggiore, Via Saliceto 41 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione matrice acque reflue industriali e domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel Maggiore}.
  - **Comunicazione in materia di rifiuti<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
  - **Autorizzazione matrice emissioni in atmosfera** di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006 {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**<sup>5</sup> {Soggetto competente Comune di Castel Maggiore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, presenti negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
  4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi<sup>7</sup>, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>8</sup>.
  5. Obbliga la società/ditta Tibaldi SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>9</sup> in caso di prosecuzione dell'attività.
  6. E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piana ottemperanze della stessa.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>10</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> In data 09/10/2018 la ditta ha trasmesso relazione di non sussistenza di attività soggette a controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 acquista con PGBO/2018/0023537 del 10/10/2018.

<sup>8</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- La ditta Tibaldi SRL con sede legale e operativa in Comune di Castel Maggiore, Via Saliceto 41, ha presentato, nella persona Corni Giorgia, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 20/02/2018 Prot. n.13668 domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, comunicazione in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P., con propria nota Prot. n. 14318 del 23/02/2018, ha trasmesso la domanda AUA richiamata in oggetto acquisita agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/02/2018 al PGB0/2018/4568<sup>11</sup>,
- Successivamente il procuratore ha trasmesso integrazione volontaria registrata con PGB02018/5303 del 05/03/2018 e PGB02018/5871 del 09/03/2018
- In data 13/03/2018 PGB06283 ARPAE Distretto di Bologna ha richiesto integrazione per la matrice emissione e matrice acque domestiche e meteoriche di dilavamento.
- Tibaldi SRL ha risposto alla richiesta di integrazioni richiamata al precedente punto con nota PGB09065/2018 del 18/04/2018 e nota PGB014037/2018 del 15/06/2018. Successivamente con nota del 17/07/2018 il proponente ha trasmesso integrazione volontaria in atti PGB016600/2018 del 17/07/2018 che sostituisce ed aggiorna parte della documentazione trasmessa in precedenza. ARPAE Distretto di Bologna ha espresso il parere favorevole con PGB02018/17767 del 30/07/2018 vincolate a prescrizioni sugli scarichi e gestione rifiuti.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota del 13/09/2018 Prot 47687 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17/09/2018 al PGB0/2018/21385, ha trasmesso il parere favorevole riguardo gli aspetti urbanistici, nulla osta per l'impatto acustico<sup>12</sup> e autorizzazione matrice scarichi condizionati alle prescrizioni di Arpa ST e consorzio della Bonifica Renana, ed autorizzare nell'ambito dell'AUA dei titoli ambientali, così come descritti al punto 1) della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- In data 28/02/2018 ARPAE ha richiesto<sup>13</sup> il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La Prefettura ha comunicato con nota del 23/03/2018 che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.
- Il procuratore al fine di fornire alcune precisazione in data 10/10/2018 in atti PGB02018/0023537 del 10/10/2018 ha trasmesso scheda tecnica informativa rifiuti e relazione di non sussistenza di attività non soggette a normativa prevenzione incendi DPR 151/2011.

<sup>11</sup> Pratica SINADOC 6254/2018;

<sup>12</sup> Acquisito agli atti ARPAE PGB02018/20331 del 07/09/2018

<sup>13</sup> Richiesta avanzata da parte di ARPAE con nota Protocollo PR\_BOUTG\_Ingresso\_0021402\_20180228 del 28/02/2018

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Castel Maggiore, ha espresso parere favorevole per gli aspetti urbanistici, nulla osta matrice rumore e autorizzazione matrice scarichi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>14</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 468,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
  - Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.02.01 pari a € 26,00.
  - Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00.
  - Allegato D - matrice impatto acustico: non dovuti;
  - € 51,65 sono da attribuire ai diritti di iscrizione per l'anno 2018.

Bologna, data di redazione 10/10/18

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
*Stefano Stagni*<sup>15</sup>

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*

---

<sup>14</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>15</sup> Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) e del documento Manuale Organizzativo di Arpa"; della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE; della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Tibaldi Srl**  
**Comune di Castel Maggiore (BO), Via Saliceto 41, Castel maggiore (BO)**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del  
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali nello scolo consortile Carsè costituito dall'unione dello scarico S2 classificato dall'Unione Reno Galliera "scarico di acque reflue domestiche" (visti i pareri del Comune di Castel Maggiore (BO), di ARPAE - ST Urbano, "ed il parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana) e dallo scarico S1 costituito da acque meteoriche di dilavamento non contaminate non soggette ad esplicita autorizzazione allo scarico.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni contenute nel parere finale favorevole dell'Unione Reno Galliera Prot. 47678 del 13/09/2018<sup>1</sup>, riportato nelle pagine successive come parti integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 7459/2018

Documento redatto in data 08/10/2018

---

<sup>1</sup>Trasmessa con nota prot. 47678 del 13/09/2018 in atti PGBO2018/21385 del 14/09/2018.

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Pratica 31007/13668/2018 SN

Prot. n. 47678

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta TIBALDI SRL con sede in Castel Maggiore (BO) - Via Saliceto n. 41 - P.I. 03292920372**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/02/2018, al P.G. n. 13668, dal Sig. Tibaldi Adelmo – Cod. Fisc. TBLDLM47E02A944Y in qualità di legale rappresentante della ditta **TIBALDI S.R.L.** con sede legale e stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via Saliceto n. 41 - P.I. 03292920372 ove viene esercitata l'attività di produzione di contenitori da imballaggio in legno (pallets), il loro ripristino e/o rigenerazione con sostituzione o riparazione di parti, nonché il commercio all'ingrosso dei contenitori suddetti.

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castel Maggiore** che con nota prot. n. 24336 del 11/09/2018 si è espresso nel modo seguente: “ dal punto di vista urbanistico/edilizio “parere favorevole” per il rilascio di’ AUA per le matrici ambientali indicate nell’istanza agli atti di questo ufficio”
- **Arpae – Sezione di Bologna - Distretto Urbano**, che con nota prot. n. 17767 del 31/07/2018 ha trasmesso la seguente valutazione:

“ dalla documentazione presentata si rileva che per gli scarichi sono presenti:

- uno scarico di acque reflue domestiche denominato **S2** derivanti dai due servizi igienici; l'impianto di trattamento risulta costituito da una fossa Imhoff e un Filtro Batterico Anaerobico, dimensionato per 3 abitanti equivalenti serviti, conforme a quanto indicato dalla DGR 1053/03;
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento denominato **S1** non soggetto ad esplicita autorizzazione, in considerazione del layout dell'attività, della gestione dei piazzali indicata e di quanto visionato in sede di sopralluogo.

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Per il trattamento delle acque di prima pioggia risulta comunque posizionato un pozzetto scolmatore e un desoleatore (esistente) conforme alla norma UNI EN 858-1.

• viene individuato quale recettore lo Scolo Carsè posto in adiacenza all'area dell'attività e risulta il parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana;

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali nulla osta al rilascio dell'AUA **vincolato alle seguenti prescrizioni:**

- per lo scarico S2 di acque reflue domestiche:

1. *al fine di garantire l'efficienza depurativa del Filtro Batterico Anaerobico si dovrà procedere a periodiche manutenzioni e operazioni di lavaggio (da effettuarsi almeno una volta all'anno), i reflui prodotti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;*
2. *le operazioni di pulizia e svuotamento della fossa Imhoff, dovranno essere previste almeno una volta all'anno e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibili agli organi di controllo;*

per lo scarico S1 di acque meteoriche di dilavamento:

3. *l'impianto di gestione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo, manutenzione e pulizia (da effettuarsi con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata. I reflui prodotti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;*

per S1 e S2:

4. *i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975 o comunque idonei al campionamento per caduta dei reflui, sempre accessibili e riconoscibili agli organi di controllo;*
5. *gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli;*
6. *nel corso di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale, a tutela del corpo recettore, rimane vincolo, ove vengano modificate le condizioni di non obbligatorietà all'allaccio in pubblica fognatura la verifica dell'obbligatorietà ai sensi dell'art. 36 e 37 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato"*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



**Visto** il **parere idraulico favorevole** in merito allo scarico indiretto di acque reflue domestiche e meteoriche con recapito nello scolo consorziale “Carsé” espresso dal Consorzio della Bonifica Renana con prot. n. 3704 del 21/03/2018;

**Vista** la dichiarazione allegata all’istanza stessa di rispetto in materia di emissioni di rumore dei limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell’Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell’Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all’Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l’atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, per quanto di competenza di questa Amministrazione, **PARERE FAVOREVOLE** all’adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche con recapito in acque superficiali (Scolo Carsé), vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate;*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*

San Giorgio di Piano, 13/09/2018

**Il Responsabile SUAP**  
**Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto Tibaldi Srl**

**Comune di Castel Maggiore (BO), Via Saliceto 41, Castel Maggiore (BO)**

#### **ALLEGATO B**

**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.152/2006  
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non  
pericolosi destinati al riutilizzo**

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>1</sup>, in sede di istanza di A.U.A, dell'impresa Tibaldi Srl sede legale e operativa in Castel Maggiore (BO), Via Saliceto 41.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: R3 - Classe 6.

#### **1. Motivazione**

Tibaldi Srl, ha presentato tramite il S.U.A.P. dall'Unione Reno Galliera istanza di A.U.A con nota agli atti di questa ARPAE-SAC di Bologna in data 23/02/2018 al PGBO/2018/4568 e s.i., nella quale è ricompresa anche la comunicazione di inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06.

#### **2. Descrizione impianto**

I centro di recupero rifiuti in oggetto ricade in Comune di Castel Maggiore in via Saliceto 41, identificato dal NCT Foglio n. 13, mappale n. 231, l'immobile è di proprietà della ditta ed ha una superficie di 284 mq. All'interno dell'immobile viene svolta l'attività di falegnameria e l'attività di recupero dei pallets ritirati come rifiuti.

L'attività di recupero di cui alle tipologie 9.1.3 a) riferita al solo codice CER 150103 imballaggi in legno costituito da palletes, che vengono sottoposti a riparazione ed adeguamento volumetrico.

I prodotti ottenuti sono manufatti a base di legno usualmente commercializzati.

Il gestore ha dichiarato che le quantità complessive di trattamento giornaliero non supererà le 10 tonn/giorno, mentre la quantità annuale richiesta è pari a 120 tonn/a.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

### 3. Valutazioni dell'Ufficio

Si propone l'iscrizione dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m..

### 4. Attestazione

Si attesta l'iscrizione della società Tibaldi Srl sede legale e operativa in Castel Maggiore (BO), Via Saliceto 41., al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n°. 4568/2018 del 23/02/2018**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

### 5. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione e prescrizioni:

#### 5.1 Prescrizioni specifiche:

- a) Entro 30 gg dal ricevimento dell'atto dovranno essere motivati i criteri per i quali i pallet in plastica usati, non rientrano nella definizione di rifiuto di cui al D.lgs 152/06<sup>1</sup>.
- b) La quantità massima giornaliera di rifiuti conferibili all'impianto e destinati ad operazioni di recupero R3, non dovrà superare le 10 tonn/giorno. L'eventuale superamento di detta soglia comporterà l'attivazione delle procedure di verifica (screening) ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m. e della L.R. 4/2018.

#### 5.2 Condizioni gestionali

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti<sup>2</sup>:

			t/a	mc (*)
<b>ALLEGATO</b>	<b>1.1</b>	<b>DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>		
<b>OPERAZIONE DI RECUPERO ed ATTIVITÀ'</b>	<b>R3</b>	<b>RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE</b>	<b>120</b>	<b>50</b>
TIPOLOGIA ATTIVITÀ'	ed <b>9.1/3a</b>	Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi in legno [150103]		

\* Capacità di stoccaggio istantaneo impianto

<sup>1</sup> Prescrizione contenuta nel parere ARPAE Distretto Urbano PGB02018/17767 del 30/07/2018;

<sup>2</sup> Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

### 5.3 Operazione di recupero R3

- a) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R3, pari a 120 tonnellate/anno.
- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R3) dovranno essere finalizzate alla produzione di manufatti a base di legno nelle forme usualmente commercializzate, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D. lgs 152/2006 e s.m. , dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.05/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.;

## 6. Condizioni generali

- a) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.;
- b) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 05/02/1998.

## 7. Avvertenze

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente<sup>7</sup>, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>8</sup>: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 51,65 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscale
- Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario
- Banca Unicredit spa - sul conto corrente IT 05 T 02008 02435 000104059154**
- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>9</sup>.

## **8. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli**

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, è quella allegata alla domanda di AUA<sup>3</sup> e s.i.

redatto in data 09/10/2018

---

<sup>8</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

<sup>3</sup> Al PGBO n°. 4568/2018 del 23/02/2018

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**TIBALDI Srl - Comune di Castelmaggiore - via Saliceto n° 41**

**ALLEGATO C**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di rigenerazione e riparazione di imballi in legno svolta dalla società TIBALDI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castelmaggiore, via Saliceto n° 41, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società TIBALDI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: TRONCATRICE LEGNO

Portata massima .....	1900 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	1 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

In considerazione dell'utilizzo saltuario del punto di emissione E1 il gestore di stabilimento dovrà effettuare la messa a regime come prescritta dal presente atto e successivamente non è fissata periodicità di analisi.

---

EMISSIONE E2  
PROVENIENZA: TAGLIO CON SEGA A PENDOLA

Punto di emissione proveniente dall'impianto di filtrazione a sacco per l'aspirazione dei trucioli di legno; non è fissato limite massimo di sostanze inquinante in emissione in quanto trattasi di emissione diffusa. Il gestore di impianto dovrà adottare, secondo le migliori tecnologie disponibili, tutte le cautele atte a contenere il più possibile la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

---

**EMISSIONE E3****PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI – 40 KW**

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del DLgs n°152/06 in quanto elencato al punto bb) della parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06. Potranno essere utilizzate unicamente biomasse combustibili rispondenti ai requisiti stabiliti dall'allegato X alla Parte Quinta del DLgs n° 152/2006.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 dovrà essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31.08/2018 salvo diversa

comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguato a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta TIBALDI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Tibaldi Srl**  
**Comune di Castel Maggiore (BO), Via Saliceto 41, Castel Maggiore (BO)**  
**ALLEGATO D**

**ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e  
s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Visto che è stata presentata dalla società Tibaldi Srl ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si è dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Castel Maggiore, non ha rilevato nulla<sup>1</sup> di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione<sup>2</sup> presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

---

<sup>1</sup> Vedi parere prot. 24336 del 11/09/2018

<sup>2</sup> Acquisito in atti PGBO 5871 del 09/03/2018;

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc 7459/2018

Documento redatto in data 09/10/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**